MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 1

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata fino al 31 dicembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 dicembre 1986. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 31 dicembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione". Il termine per la denunzia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1986, non più in vigore dal 2 dicembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47-1986/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it